

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	225
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227
ERRATA CORRIGE	226

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 18.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Atto n. 89.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi ieri si era previsto di svolgere ulteriori approfondimenti sul-

l'atto in esame, anche alla luce del dibattito in corso presso la Commissione Giustizia. Tuttavia, essendo il termine per l'espressione del parere scaduto lo scorso 11 maggio e verificata l'intenzione del Governo di procedere rapidamente all'emanazione del decreto, occorre che la XIV Commissione ne concluda celermente l'esame, come fatto anche dalla Commissione Giustizia, che si è espressa nel pomeriggio odierno.

Coglie l'occasione per segnalare che, come preannunciato nella seduta dell'Ufficio di Presidenza svoltosi ieri, è stato trasmesso dal Senato il decreto-legge n. 47 del 2014 in materia di emergenza abitativa e che ha ritenuto non opportuno che la Commissione si esprimesse – indirizzando in tal senso una lettera al Presidente della Commissione Ambiente – in considerazione dei tempi di esame eccessivamente ristretti, imposti dalla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea già a partire da domani mattina.

Invita quindi l'onorevole Guerini a formulare una proposta di parere sull'atto in titolo, la cui bozza il relatore ha già

provveduto a trasmettere a tutti i colleghi via mail questo pomeriggio.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, che illustra (*vedi allegato*) e della quale sottolinea la coerenza anche rispetto alla posizione assunta dalla Commissione Giustizia nel parere approvato nel pomeriggio odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 234 del 14 maggio 2014, a pagina 160, seconda colonna, settima riga, dopo le parole «(Esame e conclusione. », aggiungere le seguenti «Parere favorevole.)».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (Atto n. 89).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (Atto del Governo n. 89);

ricordato che la richiamata direttiva – il cui termine di recepimento scade il 2 giugno 2014 – si inserisce nella tabella di marcia tracciata dalle istituzioni comunitarie per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato di Lisbona, ovvero l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati;

rilevato che l'articolo 1 dello Schema di decreto modifica, tra l'altro, gli articoli 293 e 386 del codice di procedura penale, stabilendo che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, o che ha eseguito l'arresto o il fermo, consegna all'imputato, all'arrestato o al fermato una comunicazione *scritta*, redatta in forma chiara e precisa e, per la persona che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lei comprensibile, che lo informa delle sue facoltà e dei suoi diritti, pena la nullità degli atti successivi;

osservato che l'articolo 4, par. 5, della direttiva 2012/13/UE stabilisce che « Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti *oralmente* in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile »;

evidenziata la difficoltà oggettiva, in molti casi, di individuare la lingua effettivamente comprensibile per l'imputato/fermato/arrestato e la presumibile difficoltà di avere a disposizione copie della comunicazione scritta già tradotte nella suddetta lingua, nonché l'effetto di nullità degli atti successivi determinato da tale mancanza, appare opportuno recepire la disposizione contenuta nell'articolo 4, par. 5 della direttiva, che consente di informare il soggetto anche oralmente;

richiamato inoltre l'articolo 7, par. 5, della direttiva 2012/13/UE che stabilisce che l'accesso alla documentazione relativa all'indagine sia fornito a titolo gratuito;

ritenuto opportuno valutare l'opportunità di garantire nell'ordinamento italiano la gratuità, oltre che della documentazione relativa all'indagine, anche delle relative copie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a modificare lo schema di decreto in esame prevedendo che l'indagato o l'imputato possa essere informato dei propri diritti anche *oralmente*, così come stabilito dall'articolo 4, par. 5, della direttiva 2012/13/UE;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di garantire la gratuità, oltre che della documentazione relativa all'indagine, anche delle relative copie.